



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 25
in data 08/04/2016**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 - L.R. 31.10.08 N. 19, PER GLI ANNI 2016/2018 .

L'anno DUEMILASEDICI, questo giorno di OTTO del mese di APRILE alle ore 19:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	A	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSS STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	A	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	A
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Risulta presente, in quanto entrato in corso di seduta, il Consigliere Vaccari Cinzia.

Assume la presidenza Tassinari Simone quale Vice Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Cavallari Ornella , quale Segretario Reggente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) SANDRI OLINDO
2) BONAZZI SILVIA 3) MARVELLI FILIPPO.

MARVELLI FILIPPO – Con questa delibera andiamo ad approvare questa convenzione che ha già avuto un primo tempo, cioè già dal 2009 al 2014 queste amministrazioni hanno stipulato questa convenzione che ha dato ottimi risultati, soprattutto dopo la fase del sisma. Infatti questa convenzione è stata fatta nel 2009 appunto in ottemperanza alla L.R. n. 19/2008 che confermava in capo ai Comuni la funzione in materia sismica quindi i controlli in materia sismica sulle pratiche edilizie, da svolgersi in forma singola o in forma associata. Molti Comuni, nel territorio nazionale, si sono associati per un discorso di conformità degli atteggiamenti e delle pratiche. La convenzione infatti, identificando un Comune capofila, dà la possibilità di avere un centro che controlla, che dirige e che fa da front office ai Comuni che fanno capo a questa realtà. Questo vale soprattutto per i piccoli Comuni. Per quello che riguarda la nostra convenzione, essa inizia come efficacia il primo maggio, quindi fra pochi giorni, per concludersi il 31 dicembre 2018. Il Comune capofila è Vigarano Mainarda, che è stato considerato sotto vari aspetti come il Comune più adatto per fare il Comune capofila. Le figure tecniche e impiegatizie sono tre a Vigarano, ovviamente pro-quota rispetto agli impegni del Comune di Vigarano per le pratiche edilizie del Comune di Vigarano, che si occuperanno pro-tempore anche delle pratiche degli altri Comuni.

Per il cittadino e le imprese non cambia gran che, perché comunque ci si rivolge al Comune di appartenenza, si deposita la pratica edilizia, il Comune fa il controllo sulla parte architettonica mentre invece l'aspetto della parte sismica viene visto e valutato da Vigarano Mainarda.

Vigarano Mainarda, come struttura centrale, ha diverse funzioni che in parte ho anche già detto: fa da front office rispetto alle imprese, rispetto anche ai Comuni che hanno bisogno di consulenze e di aiuto per certe pratiche; fa appunto una funzione di consulenza poi fa un controllo sui MUDE e sulle SFINGE per vedere se la pratica, da un punto di vista della coerenza, è a posto per poter essere presentata in Regione e avere poi esito positivo finale.

Venendo agli aspetti economici ovviamente la funzione di Vigarano ha un costo, perché comunque parte dei suoi dipendenti lavora per la funzione associata. La L.R. ha previsto questo strumento cioè un rimborso forfetario che ogni cittadino e ogni impresa, al deposito della pratica, paga direttamente al Comune capofila attraverso un bollettino postale, in modo tale da coprire i costi del servizio di Vigarano Mainarda.

Sono previste successivamente delle ipotesi di perequazione e di intervento da parte dei Comuni, in caso di gestione in perdita e in difficoltà economica però vi posso dire – ho proprio sentito stamattina l'arch. Melloni, alla quale ho chiesto conto su questo aspetto – che il bilancio è assolutamente in attivo perché queste tre figure di Vigarano Mainarda, in questo momento, come le nostre figure a S.Agostino, sono pagate dai fondi regionali per il sisma, quindi praticamente in questo momento siamo in una fase dove i soldi dei cittadini vengono sostanzialmente messi da parte per un momento in cui probabilmente, fra un anno o due, i fondi della Regione sulle figure del terremoto diminuiranno. Mi fermo qua per adesso, grazie.

AGAROSS STEFANIA – Io avrei due domande. La prima, perché da questa convenzione manca Cento. La seconda, all'art. 2 si dice che riguardo alla struttura tecnica dalla data del primo maggio 2016, ai fini dell'articolo unico, i Comuni dell'Unione si impegnano a mantenere, presso il Comune capofila, una struttura tecnica intercomunale deputata allo svolgimento del compito. Ma mi pongo due quesiti: se non c'è Cento, tra i Comuni dell'Unione ci sarà anche Cento che si impegnano a mantenere presso il Comune capofila questa cosa? E poi, come sarà possibile, visto che l'Unione non esiste? In questo bilancio di previsione non è stata inserita alcuna voce e le spese necessarie per far funzionare e dare i corrispettivi che servono per qualsiasi tipo di conferimento di funzione in regime di Unione. Date le condizioni mi chiedo che senso ha questo articolo. Grazie.

MARVELLI FILIPPO – Effettivamente in alcuni passaggi si parla di Unione. E' una convenzione che ha un respiro 1° maggio 2016/31 dicembre 2018, quindi sostanzialmente si prevede che l'Unione che oggi – e vero – c'è sulla carta ma non funziona, possa svolgere appieno i propri

compiti. Per quel che riguarda l'assenza di Cento credo proprio che la risposta sia che questa convenzione, come ho detto all'inizio, ha visto questi Comuni associati dal 2009 al 2014, proprio perché la legge era del 2008, quindi si è, almeno in questa prima fase, confermata la struttura e la composizione di cui alla prima convenzione che ha dato esito molto positivo.

AGAROSSİ STEFANIA – Mi permetto allora di rilevare l'incongruenza perché la convenzione è a cinque e l'Unione dei Comuni è a sei. Quindi vorrei chiedere questa cosa, come verificare perché tecnicamente parlando ritengo che al 1° maggio 2016 l'Unione non esisterà ancora.

TASSINARI SIMONE – Interrompo un attimo il Consigliere Agarossi perché questa non è in realtà una funzione inserita fra quelle relative all'Unione e quindi questa è una convenzione che è indipendente dal processo di Unione, che invece prevede delle altre peculiarità e degli altri servizi che appunto in questo caso si verranno messi in Unione. Mi sembra di poter dire quindi che è indipendente questo punto rispetto al procedimento naturale dell'Unione.

AGAROSSİ STEFANIA – Questo non lo metto in dubbio, ma ripeto che qui si dice che i Comuni dell'Unione si impegnano. L'Unione non esiste.

TASSINARI SIMONE – Potrebbe essere un refuso. Lo verifichiamo. La sostanza diciamo che è abbastanza comprensibile.

AGAROSSİ STEFANIA – Allora se è un refuso ritirate il punto.

TASSINARI SIMONE – No, lo approviamo perché se è un refuso si corregge e si va avanti, altrimenti ci mettiamo a parlare di niente.

MARVELLI FILIPPO – Aggiungo anche che al punto uno i Comuni sono indicati uno dopo l'altro in maniera molto specifica, quindi si capisce perfettamente dal contesto della convenzione che i Comuni per i quali riguarda questa convenzione sono quelli indicati.

BARUFFALDI LORENZO – Mi ripeto, è sempre il discorso dello specchio di Biancaneve. E infatti anche il Consigliere Agarossi mi ha un po' anticipato il vostro raffazzonare le cose, proprio scriverle tanto per scrivere, senza controlli senza niente, proprio siete quasi da fare invidia all'armata Brancaleone. In questo punto però parlate di servizio intercomunale per la verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica; ma controllo e verifica sono parole che hanno un significato, e qui dimostrate che non lo fate, e mi costa fatica dimostrare questo perché ci metto dei miei soldi, ci metto del mio fisico. Ma l'assessore all'urbanistica – che tra l'altro è anche avvocato – poteva evitare tante cose. Qui giochiamo sempre col denaro pubblico; ecco perché sono tanto amate le vedove che vanno al cimitero, perché vanno a piangere sulla tomba dei loro cari perché dicono: se c'eri tu al mondo, magari pagavi tu, invece tocca a me pagare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n° 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda avevano in essere una convenzione finalizzata alla costituzione e al funzionamento di una struttura tecnica deputata al coordinamento delle procedure per la prevenzione del rischio sismico;
- l'Ufficio intercomunale per la sismica ha svolto e svolge una funzione fondamentale nell'istruttoria delle pratiche legate al sisma;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di abitanti pari a circa 42600 e che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno notevolmente aumentato la mole di pratiche edilizie con depositi di progetti strutturali;
- il ruolo di Comune Capofila gestionale è affidato al Comune di Vigarano Mainarda;

ATTESO che gli aspetti economici riferiti al funzionamento dell'Ufficio Unificato sono specificate agli articoli 4), 6) e 7) della unita convenzione;

Con votazione palese resa per alzata di mano, avente il seguente esito:
voti favorevoli n. 7, astenuti 0, contrari 4 (Agarossi, Sandri, Vaccari, Baruffaldi)

D E L I B E R A

1. di approvare la Convenzione, tra i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione del servizio intercomunale per la verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica in attuazione dell'art. 3 L.R. 31/10/08 n^ 1), dal 01/05/2016 al 31/12/2018, come da testo condiviso da tutti i Comuni, allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrale e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione formale dell'atto convenzionale.
3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
4. con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 7, astenuti 0, contrari 4 (Agarossi, Sandri, Vaccari, Baruffaldi), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 25 DEL 08/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, POGGIO RENTICO, SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PE LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 - L.R. 31.10.08 N. 19, PER GLI ANNI 2016/2018 .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 01/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to MELLONI ELENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tassinari Simone

IL SEGRETARIO
F.to Cavallari Ornella

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 12/05/2016 all'albo pretorio.

Addì 12/05/2016

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 12/05/2016 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.